



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0001092**
del 25/01/2018 ore 10:20:03
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 25 gennaio 2018

Informativa n. 8/2018

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. – rinnovo elenchi dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni - Circolare del Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I – Affari civili interni, pubblicata in data 11 gennaio 2018

Caro Presidente,

a seguito della pubblicazione, lo scorso 11 gennaio, della Circolare del Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I – Affari civili interni, relativa alla *“Formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter Disp. Att. c.p.c. – Indicazioni operative da seguire nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 119”*, colgo l’occasione per inviarTi alcune ulteriori indicazioni in relazione agli Elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nell’ambito del processo di esecuzione.

La circolare del Ministero condivide i ragionamenti e le conclusioni a cui questo Consiglio Nazionale era già pervenuto nell’Informativa n. 57 del 2 novembre 2017.

In considerazione della circostanza che è necessario procedere tempestivamente alla predisposizione degli Elenchi, a quanti non abbiano già provveduto, fornisco ulteriori indicazioni relativamente alle modalità di raccolta delle schede e delle domande pervenute dagli iscritti.

Come già evidenziato nella citata informativa, l’art. 179 - ter Disp. Att. c.p.c. è stato modificato dal d.l. n. 59/2016, convertito dalla legge n. 119/2016. Le modifiche del 2016 hanno inciso in modo rilevante sui criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti, nonché sulle modalità di tenuta dell’Elenco ed è stata affidata ad un decreto del Ministero della Giustizia, avente natura non regolamentare, l’individuazione del percorso formativo e di aggiornamento periodico per i professionisti richiedenti l’iscrizione nell’Elenco.

Nelle more dell’emanazione di tale regolamento, le disposizioni relative ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento per i professionisti da iscrivere nell’Elenco non possono essere applicate.

Per converso, sono pienamente vigenti le disposizioni di cui all’art. 534 – bis c.p.c. e 591 – bis c.p.c. in forza delle quali il giudice delegato, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita, delega ad un Notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un Avvocato ovvero a un

Commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179 – ter Disp. Att. c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita.

Ne consegue che, pur in assenza dell'emanazione del decreto ministeriale di natura non regolamentare, il giudice delegato è tenuto a procedere alla delega delle operazioni di vendita ai professionisti appartenenti ad una delle professioni regolamentate e inclusi nell'Elenco di cui all'art. 179 – ter Disp. Att. c.p.c.

L'esigenza di non interrompere l'attività dei Tribunali e, segnatamente, l'esigenza di non complicare l'attività dei giudici dell'esecuzione, consentendo loro di continuare a scegliere come ausiliari nelle operazioni di vendita professionisti competenti e con adeguata esperienza, così da assicurare l'efficienza e il buon funzionamento degli uffici, giustifica la soluzione indicata da questo Consiglio Nazionale nell'Informativa n. 57/2017 circa la necessità di procedere al rinnovo degli elenchi secondo le previgenti modalità che, in assenza delle disposizioni di maggior dettaglio dell'emanando decreto ministeriale, sono pienamente applicabili.

Come risulta anche dalla circolare ministeriale allegata, gli elenchi devono essere aggiornati e rinnovati per consentire che le operazioni di vendita continuino ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'Elenco generale di cui all'art. 179 - ter Disp. Att. c.p.c., nel testo previgente all'entrata in vigore della stessa legge n. 119/2016.

Si evidenzia come il precetto della legge n. 119/2016, dove testualmente si prevede che *"Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia di cui al citato articolo 179 - ter, primo comma le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto art. 179 - ter, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*, sembri destinato a regolare esclusivamente il regime transitorio intercorrente dall'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo alla data di emanazione del decreto medesimo.

In tal modo, il legislatore consente che, nelle more dell'individuazione dei nuovi criteri per l'iscrizione nell'Elenco, le operazioni di vendita possano continuare ad essere delegate ai professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ad oggi applicabile, allo scopo di consentire che le vendite forzate vengano "gestite" senza soluzione di continuità e con la dovuta (*ex lege*) regolarità.

Ne consegue ulteriormente che, scaduto il triennio di riferimento, la durata degli Elenchi già predisposti non possa essere prorogata, occorrendo, invece, aggiornare gli Elenchi preesistenti con i nominativi dei professionisti che si rendano disponibili ad assumere incarichi di delegati.

Del resto, prospettare una soluzione differente avrebbe comportato l'irragionevole esclusione dagli Elenchi e, conseguentemente dalla possibilità di accedere agli incarichi in qualità di delegati delle operazioni di vendita, dei professionisti che avessero maturato i requisiti per l'inclusione negli elenchi durante il triennio.

In conclusione, e per quanto sopra, esigenze di equità e ragionevolezza, conducono a sostenere che, scaduto il triennio, in assenza di disposizioni di dettaglio adottate con il decreto del Ministero della Giustizia, gli Ordini acquisiscano le disponibilità degli iscritti per l'aggiornamento degli elenchi. A tal riguardo si richiamano le indicazioni fornite nell'Informativa n. 57/2017.

Una volta formati gli Elenchi generali tenuti presso i Tribunali, le operazioni di vendita verranno delegate dal giudice dell'esecuzione secondo le modalità finora in uso.

Ad esclusione di modifiche apportate da ulteriori o nuove previsioni di legge o di atti aventi forza di legge, la validità triennale dell'Elenco generale – e, di riflesso, la validità degli elenchi predisposti dai Consigli dell'Ordine - resta condizionata unicamente all'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia più volte richiamato.

Come accennato, qualora il decreto venisse emanato, avendo previsto la legge n. 119/2016, uno specifico regime transitorio per consentire ai giudici delegati di conferire tali incarichi, in attesa del perfezionamento del nuovo sistema di reclutamento e valutazione dei professionisti, gli Elenchi già

predisposti avranno validità sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto medesimo.

La diffusione della Circolare Ministeriale rappresenta anche l'occasione per richiamare alcune questioni strettamente correlate e inerenti, sia alle tematiche relative alle modalità di presentazione delle domande e delle schede dei professionisti che si rendano disponibili, sia al regime disciplinare che più direttamente può riguardare questi ultimi in base alla normativa vigente.

In particolare, in relazione alle modalità di presentazione domande da parte degli iscritti, è stato chiesto a questo Consiglio Nazionale se un professionista può domandare di essere inserito negli elenchi dei delegati alle vendite di più Tribunali e - in caso affermativo - a chi debba presentare le diverse domande. Nella risposta al Pronto Ordini n. 304/2017, pubblicata nell'apposita area del sito internet, è stato evidenziato che ancorché il testo dell'art. 179 - ter Disp. Att. c.p.c., precedente alle modifiche apportate con il decreto legge n. 59/2016, non contenga alcuna indicazione specifica per la risoluzione del caso posto, la sua formulazione non sembra ostare alla circostanza che il professionista, nella propria domanda di iscrizione, esprima la propria disponibilità ad eseguire le operazioni di vendita in un Tribunale diverso da quello del circondario dell'Ordine di appartenenza, ovvero esprima preferenza per l'iscrizione negli elenchi di più Tribunali, in quanto da un lato l'art. 591 - bis c.p.c. non richiede per la scelta dei "commercialisti" e degli avvocati la preferibile appartenenza al circondario, dall'altro, l'art. 179 - ter Disp. Att. c.p.c. prevede che il Consiglio dell'Ordine possa comunicare a più Presidenti dei tribunali gli elenchi dei professionisti.

Tuttavia, in considerazione dell'importanza, del rilievo pubblico dell'incarico e della necessità di operare con diligenza, si è ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che i professionisti indichino un numero limitato di Tribunali, affinché possano "adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte" (art. 6, comma 3 codice deontologico) ed "usare la diligenza e la perizia richieste" (art. 22, comma 2 codice deontologico) per l'esecuzione dell'incarico.

Nel quesito è stato altresì precisato che, nell'ipotesi in cui il professionista non indichi alcuna preferenza nella domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 179 - ter Disp. Att. c.p.c., il Consiglio dell'Ordine dovrà inserire il nominativo del professionista nell'elenco indirizzato al Tribunale situato nel proprio circondario, ovvero negli elenchi indirizzati a tutti i Presidenti dei Tribunali situati nella circoscrizione di appartenenza.

Anche la eventuale richiesta di inserimento nell'elenco di un Tribunale diverso da quello di competenza deve essere specificatamente formulata ed inoltrata dal professionista all'Ordine nel quale questi risulta iscritto. Si è ritenuto, infatti, che, ai fini della formazione e della trasmissione degli elenchi, ciascun Consiglio dell'Ordine debba ricevere esclusivamente le domande e le schede provenienti dai propri iscritti, in considerazione del fatto che solo il Consiglio dell'Ordine, presso il quale risulta iscritto il professionista, è tenuto alla cura dell'albo ed è competente ad esercitare il controllo sulla condotta degli iscritti ed eventualmente segnalare al Consiglio di Disciplina condotte che eventualmente possono comportare l'apertura di un procedimento disciplinare (come potrebbe accadere nell'ipotesi in cui il Presidente del Tribunale dovesse disporre la cancellazione del professionista dagli elenchi di cui all'art. 179 - ter, Disp. Att. c.p.c., nel caso in cui questi si sia reso colpevole di abusi o mancanze in una o più procedure di vendita).

Per quel che riguarda i requisiti dei professionisti che abbiano dato la propria disponibilità ad essere inseriti negli elenchi dei delegati, è stato chiesto a questo Consiglio Nazionale se, all'atto della formazione dell'elenco da parte del Consiglio dell'Ordine dei soggetti disponibili ad effettuare le operazioni di vendita ex art. 179 - ter Disp. Att. c.p.c, possano essere accettate domande di iscritti che non risultino in regola con gli obblighi di formazione professionale continua (di seguito, FPC) o con il pagamento delle quote annuali, nei casi in cui nei confronti di tali professionisti non sia stato aperto alcun procedimento disciplinare. Nella risposta al Pronto Ordini n. 288/2017, pubblicata anch'essa nell'apposita area del sito internet, è stato evidenziato che l'articolo 179 - ter Disp. Att. c.p.c., nella sua formulazione attualmente applicabile, non prevede tra i requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi che i Consigli degli Ordini comunichino ai Presidenti dei tribunali, l'assenza di sanzioni disciplinari irrogate al professionista richiedente. Il summenzionato art. 179 - ter, infatti, prevede espressamente che agli elenchi siano unicamente allegate le schede, formate

e sottoscritte dai professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è quindi, ed in via generale, motivo ostativo alla presentazione della domanda di inserimento nel suddetto elenco.

È stato evidenziato, tuttavia, che nel solo caso di sanzioni disciplinari irrogate per inadempimento dell'obbligo formativo il "Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito" (approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 - 21 maggio 2015) prevede all'articolo 8 che i professionisti sanzionati non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario di esame. Per tali soggetti la possibilità di essere nuovamente inseriti nell'elenco è logicamente subordinata all'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio successivo a quello in relazione al quale la sanzione disciplinare è stata irrogata.

Ciò detto e in conclusione, si ribadisce che, ad oggi, il decreto di natura non regolamentare del Ministero della Giustizia di cui al novellato art. 179 - ter, primo comma, Disp. Att. c.p.c. non risulta emanato e, pertanto, la specifica disposizione relativa ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento per i professionisti da iscrivere nell'Elenco non può essere applicata.

Ne consegue, pertanto, che, solo a seguito dell'emanazione del surrichiamato decreto di natura non regolamentare, il "meccanismo" di selezione e di formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita potrà subire incisive modifiche.

Cari saluti

Massimo Miani

